

Deliberazione n. 279/2013/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai Magistrati

dott. Antonio De Salvo	Presidente
dott. Marco Pieroni	consigliere;
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Sergio Basile	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Riccardo Patumi	referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

Adunanza del 20 novembre 2013

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,

convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Sant'Agostino (FE) con nota del 5 settembre 2013, pervenuta in Sezione il 12 settembre 2013, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il CAL;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 62 del 14 novembre 2013, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della sezione;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2013 il relatore Marco Pieroni.

Fatto

Il Sindaco del Comune di Sant'Agostino chiede di conoscere se le somme eventualmente stanziare dall'ente e destinate a forme di previdenza integrativa per il personale di Polizia municipale siano da considerare: 1) all'interno del complesso delle spese di personale assoggettate al limite generale previsto dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 2) "spesa di personale" ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale sul totale delle spese correnti nell'applicazione del comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni; 3) assoggettabili ai vincoli posti alle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale dai commi 1 e 2-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge e successive modificazioni e integrazioni.

Diritto

1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la

facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

2. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del Comune di Sant'Agostino, organo di vertice dell'Ente ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL.

3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto evidenziare che la citata disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Sicché le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

Tanto premesso con specifico riferimento all'inerenza del quesito proposto con le materie di contabilità pubblica, la citata deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 54, in data 17 novembre

2010, allo scopo di delineare il perimetro dell'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (....), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sulla base di quanto precede, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame sia ammissibile sul piano oggettivo, in quanto la risoluzione del quesito proposto, concernente la qualificazione delle risorse destinate al fondo di previdenza integrativa quali spese di personale, non può ritenersi ininfluenza in relazione "alla sana gestione finanziaria dell'Ente e ai pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54), tenuto anche conto delle limitazioni stabilite dalle disposizioni citate nella richiesta di parere che stabiliscono specifiche limitazioni alle spese di personale (art. 1, comma 557, l. n. 296 del 2006; art. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008; art. 9, commi 1 e 2-bis, d.l. n. 78 del 2010).

4. Passando al merito, occorre in proposito ricordare che l'art. 208 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della strada) prevede che gli enti possano destinare una parte della quota del 50% degli introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie "a misure di previdenza ed assistenza per il personale" facente parte della Polizia municipale.

Le pronunce delle Sezioni territoriali di controllo aventi per oggetto la disposizione richiamata non sono concordanti: talune Sezioni hanno qualificato detta "spesa" come "di personale" (es. Sez. contr. Piemonte 37/2010; Sez. Lombardia n. 139/2011; Sez. Toscana n. 209/2011); altre Sezioni hanno invece escluso tale qualificazione sulla base della considerazione della destinazione degli introiti da sanzioni amministrative pecuniarie a fondi di previdenza ed assistenza (Sez. Toscana n. 456/2012; Sez. contr. Veneto n. 203/2013).

Tanto premesso, si ritiene che nella specie si versi nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,

secondo il quale in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività consultiva, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano; ciò, sempre che il citato Presidente non ritenga, invece, opportuna l'adozione, da parte delle Sezioni riunite, di una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell'art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, oppure ove si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna sospende la pronuncia e rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. In particolare affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività consultiva, la citata sezione emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano; ciò, sempre che il citato Presidente non ritenga, invece, opportuna l'adozione, da parte delle Sezioni riunite, di una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell'art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, oppure ove si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti e di dare avviso, della rimessione, all'Amministrazione richiedente.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2013.

Il Relatore

Il Presidente

f.to (dott. Marco Pieroni)

f.to (dott. Antonio De Salvo)

Depositata in segreteria il 26 novembre 2013

Il Direttore di segreteria

f.to (dott.sa Rossella Broccoli)